



mercoledì 12 ottobre 2016

CODICE APPALTI

Appalti, in Gazzetta Ufficiale le linee guida Anac sull'offerta economicamente più vantaggiosa

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/10/2016

Nuovo Codice dei contratti: In Gazzetta le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa

www.lavoripubblici.it del 12/10/2016

Appalti, supervisione Anac

Italia Oggi pag. 37 del 12/10/2016

SERVIZI DI INGEGNERIA

Gare di progettazione su del 47% nel 2016 rispetto al 2015

www.edilportale.com del 12/10/2016

ENERGIA

Novembre mese dell'efficienza energetica: al via l'organizzazione delle iniziative

www.ingenio-web.it del 12/10/2016

12 Ott
2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

LAVORI PUBBLICI

Appalti, in Gazzetta Ufficiale le linee guida Anac sull'offerta economicamente più vantaggiosa

Mauro Salerno

TAG

Anac

Appalti

Offerte

Requisiti

PDF [Le Linee guida Anac n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa](#)

Pubblicato anche il secondo provvedimento di attuazione del nuovo codice messo a punto dall'Autorità Anticorruzione

Per approfondire



Arriva il crisma dell'ufficialità anche per le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Il provvedimento varato dall'Anac è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre. Si tratta di una "bussola" molto importante per le stazioni appaltanti alle prese con i nuovi metodi di assegnazione degli appalti. D'ora in avanti le Pa non avranno più dubbi sulla possibilità di utilizzare il vademecum licenziato dall'Anac a fine settembre e pubblicato subito dopo sul sito dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone.

Le linee guida sui criteri di aggiudicazione sono il secondo provvedimento di attuazione del Codice varato dall'Autorità dopo le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura licenziate la metà settembre. Le linee guida confermano l'impianto del testo approvato in prima battuta prima dell'estate. Con alcune novità. In particolare si chiarisce meglio che le stazioni appaltanti devono motivare con rigore la scelta di assegnare gli appalti al prezzo più basso dimostrando che in questo modo non si avvantaggia un particolare fornitore.

L'Anac specifica poi che nella valutazione delle offerte possono

essere presi in considerazione anche criteri di natura soggettiva come il rating di legalità, ma non devono essere «essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati». Inoltre, quando si valutano elementi soggettivi si dovrà «giudicare solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali».

Inoltre, è un'altra indicazione importante, il peso dato agli elementi di natura soggettiva o premiante dovrà essere limitato: non più di 10 punti sul totale, eccetto che per i servizi di progettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-
- Linee guida/2. Ok finale sui criteri di aggiudicazione, primo sì alle regole per il monitoraggio dei Ppp
 - Rating di impresa a rischio, l'Anac azzera le linee guida: pericoli per la concorrenza
 - Commissari di gara, il Consiglio di Stato boccia l'Anac: no al presidente esterno sottosoglia

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice dei contratti: In Gazzetta le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa

12/10/2016

		18/4/16	30/4/16	31/5/16	18/6/16	30/6/16	18/7/16	27/7/16	17/8/16	31/8/16	30/9/16	12/10/16	31
1	art. 24, comma 8	Decreto correttivo											
2	art. 21, comma 8	Decreto Programmi											
3	art. 24, comma 2	Decreto società tra professionisti											
4	art. 25, comma 1	DPCM proc. sempl. Patrim. Archeolog.											
5	art. 38, comma 2	DPCM elenco stazioni appaltanti											
6	art. 89, comma 11	Decreto op. notev. Conten.											
7	art. 111, commi 1, 2	Decreto linee guida direz. Lavori											
8	art. 159, comma 2	Decreto opere Ministero difesa											
9	art. 212, comma 5	Decreto Cabina di regia											
10	art. 23, comma 13	Decreto BIM											
11	art. 58, comma 10	Regole tecniche agg. Condivisione											
12	art. 31, comma 5	Linee guida RUP											
13	art. 36, comma 7	Linee guida opere sottosoglia											
14	art. 80, comma 13	Linee guida omog. stazioni appaltanti											
15	art. 84, comma 3	Ricognizione straordinaria SOA											
16	art. 177, comma 3	Linee guida verifiche 80%											
17	art. 181, comma 4	Linee guida contr. Attiv. op. econom.											
18	art. 83, comma 10	Linee guida Rating di impresa											
19	art. 78, comma 1	Albo componenti comm. giudicatrici											

Sulla Gazzetta ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016 è stata pubblicata la **delibera n. 1005 del 21 settembre 2016** dell'**ANAC** (Autorità Nazionale Anti Corruzione) relativa alle *"Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa»"*. In verità quelle in argomento sono linee guida che rientrano tra i **provvedimenti previsti all'articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dei contratti**, come anche le precedenti linee guida n. 1 relative ai servizi di architettura e di ingegneria. **Nessuna nuova notizia**, invece, **relativamente ai provvedimenti espressamente previsti all'interno dell'articolato del codice** e nello specifico sui provvedimenti relativi **al RUP, al Direttore dei lavori, al Direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture, ai livelli di progettazione** ed a molti altri provvedimenti per i quali non si sa nulla. Oggi ci avviaamo speditamente ai sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e il sistema di provvedimenti che avrebbe dovuto sostituire il previgente regolamento n. 207/2010 è, praticamente, in stallo. **Sui 19 provvedimenti** la cui pubblicazione era prevista dall'articolato del codice entro certe data, **ne sono stati pubblicati soltanto 3** ed i ritardi accumulati

possono essere rilevati nel **Piano cartesiano dei provvedimenti** dove sono indicati **nelle ordinate i 19 provvedimenti** mentre **nelle ascisse il tempo trascorso** a partire dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti); per ognuno dei provvedimenti che alla data odierna avrebbero dovuto essere già in vigore, sono indicate **colorati in azzurro** i giorni dall'entrata in vigore del codice sino alla data del provvedimento così come stabilita nell'articolato del codice stesso, **colorati in verde** i giorni a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **colorati in rosso** i giorni a partire dalla data di scadenza nei quali il provvedimento stesso non è entrato in vigore. Qui di seguito uno stralcio di tale piano.



clicca l'immagine per ingrandirla

Dalla precedente tabella si vede, con immediatezza, che **i ritardi accumulati sono difficilmente comprensibili e giustificabili** perché le giustificazioni possono essere soltanto due: **o i tempi previsti nei vari articoli del decreto legislativo non sono stati previsti con raziocinio o chi lavora ai provvedimenti stessi non è in condizione di rispettare i tempi per motivazioni che sarebbe giusto conoscere**. Salta immediatamente all'occhio che per nessuno dei provvedimenti è stata rispettata la scadenza prevista: neanche per il cosiddetto "Decreto parametri" che, di fatto, è un copiato del D.M. n. 143/2013 mentre le tabelle dei corrispettivi avrebbero dovuto essere commisurate al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, così come previsto all'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti. Ma il problema serio è che in questa faccenda non si sa chi deve alzare la voce.

Ritornando alle ultime linee guida, pubblicate ieri sulla Gazzetta ufficiale, relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa, come abbiamo già detto, **non sono tra quelle specificatamente previste nell'articolato del codice e sono catalogabili tra quelle genericamente individuate dall'articolo 213, comma 2** del Codice stesso. Così come precisato dal **Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto** si tratta di **linee guida "non vincolanti"**. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha più volte precisato che, nel caso di linee guida "non vincolanti", le stazioni appaltanti che intendono discostarsi da quanto disposto dall'ANAC, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Le stazioni appaltanti, di fatto, potranno non osservare le linee guida - anche se esse dovessero

apparire “prescrittive”, magari perché riproducono una disposizione del precedente regolamento attuativo – se la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzia eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa.

Le linee guida pubblicate sulla Gazzetta ufficiale ricalcano l’impianto del testo approvato dopo la consultazione online ma **contengono alcune modifiche in gran parte scaturenti dal citato parere del Consiglio di Stato.**

Nella Relazione AIR pubblicata unitamente alle linee guida l’ANAC precisa che *“Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di linee guida non-vincolanti, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente. Aderendo al parere del Consiglio di Stato, sono stati esplicitati gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio perché si tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell’indicazione di best practices per l’adozione di uno strumento che le amministrazioni devono adottare, con modalità comunque discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un’adeguata ed esauriente motivazione. Si tratta, però, di oneri che sono già previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l’imparzialità dell’agire pubblico. Si ritiene, invece, che un corretto utilizzo dell’OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualità delle acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e contenzioso”.*

Nella versione approvata in via definitiva, le nuove linee guida chiariscono in maniera più dettagliata il fatto che **le stazioni appaltanti devono motivare con rigore l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso.** Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Al paragrafo II, poi, relativo ai **“criteri di valutazione”** nelle linee guida è precisato che **la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento** e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale ed aggiungono che *“Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto*

sociale e sull'ambiente, ecc». Ognuno di questi obiettivi «per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile».

Sempre in riferimento ai criteri di valutazione, nelle linee guida è precisato che, al comma 13 dell'art. 95 del nuovo Codice viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, **le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente** e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione

L'ANAC specifica anche che **le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti** e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo - con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Per ultimo, in riferimento al **paragrafo III relativo alla ponderazione**, l'ANAC precisa, in questa nuova versione, che **il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 10 punti sul totale**, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all'ingegneria e all'architettura.

Maggiori dettagli sono rilevabili nel testo delle linee guida e nella Relazione AIR

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

**ItaliaOggi**Numero **242**, pag. **37** del **12/10/2016****DIRITTO E FISCO***Le misure per la ricostruzione*

Appalti, supervisione Anac

Andrea Mascolini

Ricostruzione con la supervisione dell'Anac; Invitalia centrale unica di committenza, albo delle imprese e dei professionisti, costante monitoraggio sugli interventi con una struttura di missione ad hoc. È quanto prevede, per la parte relativa agli appalti, il decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri che contiene misure urgenti a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto. Il provvedimento d'urgenza, per quel che riguarda le opere pubbliche e i beni culturali, prevede una specifica pianificazione degli interventi oltre ad un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro regioni interessate. A valle della pianificazione, sulla base delle priorità stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali i soggetti attuatori (le regioni, con gli uffici speciali per la ricostruzione, il ministero delle infrastrutture e quello dei beni culturali) provvederanno a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario che approverà i progetti esecutivi e adotterà il decreto di concessione del finanziamento. I progetti finanziati saranno trasmessi alla centrale di committenza (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa-Invitalia, che stipulerà apposita convenzione con il commissario straordinario) che gestirà le gare. Viene istituita, nell'ambito del ministero dell'interno, una apposita struttura di missione che provvederà alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica. A supporto della struttura opererà l'istituendo Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (Giceric). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata dovranno essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (entrano di diritto se già in white list ex legge Severino); l'iscrizione varrà un anno e sarà rinnovabile. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Anac effettuerà il controllo sulle procedure del commissario straordinario, con una unità operativa speciale, sul modello Expo 2015. Anche la Corte dei conti eserciterà il controllo preventivo sugli atti di natura regolatoria e organizzativa del commissario straordinario. Previsto un elenco cui dovranno essere iscritti tutti i professionisti incaricati di attività relative ad interventi pubblici e privati (dovranno essere in possesso del Durc regolare). Previste incompatibilità fra direttore dei lavori e imprese esecutrici del contratto e un tetto massimo per il contributo assegnabile per le attività tecniche (10% del valore degli interventi).

ItaliaOggi copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Torna indietro](#)[Stampa la pagina](#)

Gare di progettazione su del 47% nel 2016 rispetto al 2015

12/10/2016

Oice: 'bene le linee guida Anac; adesso necessario il decreto sui livelli progettuali'



12/10/2016 - Continua la crescita del mercato dei servizi di ingegneria: nei primi nove mesi del 2016 +46,9% in valore sugli stessi mesi del 2015; nel mese di settembre tutto il mercato sale a +93,4% in numero e +116,5% in valore, su settembre 2015. Anche le gare di sola progettazione sono in forte crescita, nei nove mesi del 2016 +23,3% in numero e +31,3% in valore sul 2015; prendendo in considerazione i quattro mesi estivi (da giugno a settembre) le gare di sola progettazione crescono, rispetto al 2015, del 38,2% in numero e del 51,6% in valore. Infatti secondo l'aggiornamento al 30 settembre 2016 dell'Osservatorio OICE-Informatel, le gare per servizi di ingegneria e architettura rilevate nel mese sono state 553 (di cui 35 sopra soglia), per un importo complessivo di 47,7 milioni di euro (31,9 sopra soglia). Rispetto al mese di settembre 2015 il numero delle gare cresce del 93,4% (+75,0% sopra soglia e +94,7% sotto soglia), e il loro valore ha un balzo del 116,5% (+166,4% sopra soglia e +56,7% sotto soglia). Nel mese di settembre le gare di sola progettazione hanno avuto incrementi del 124,3% in numero e del 167,0% in valore, sempre rispetto a settembre 2015. Molto positivo il confronto dei primi nove mesi del 2016 con gli stessi mesi del 2015: da gennaio a settembre 2016 sono state bandite 3.566 gare per un importo complessivo di

513,0 milioni di euro che, rispetto agli stessi mesi del 2015, crescono del 22,4% nel numero (+38,0% sopra soglia e +20,9% sotto soglia) e del 46,9% nel valore (+70,9% sopra soglia e -4,2% sotto soglia).

Codice Appalti, linee guida Anac e decreto Parametri

“Quanto ciò sia da attribuirsi direttamente agli effetti delle scelte fatte con il [nuovo Codice degli Appalti](#) o ad una positiva congiuntura è difficile stabilirlo - ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE - ma il fatto constatabile è che il mercato pubblico mostra i segni di un dinamismo che sembrava perso da tempo, infatti il valore nei primi nove mesi del 2016 ha già raggiunto quanto messo in gara in tutto l'anno negli ultimi quattro anni, compreso il 2015, se lo si depura dai maxi bandi CONSIP per assistenze tecniche di dicembre. Il trend positivo è confermato anche nel mese di settembre, successivo ai bandi per accordo quadro emessi da ANAS, segno questo che le stazioni appaltanti, soprattutto di piccole e medie dimensioni, hanno ripreso ad affidare incarichi”. “L'entrata in vigore delle [linee guida ANAC 1/2016 sui servizi di ingegneria e architettura](#), che recepiscono molte proposte avanzate dall'OICE e dagli operatori del mercato - ha continuato il Presidente OICE - arrivano a colmare il vuoto dell'abrogazione del regolamento e contribuiranno - ne siamo certi - ad una ulteriore spinta verso il rilancio della domanda pubblica con indicazioni preziose e ponderate”. “Attendiamo a breve anche il provvedimento ministeriale sui livelli di progettazione, con il necessario adeguamento delle tabelle dei corrispettivi del [DM 17 giugno 2016](#) che anche ANAC, nel seminario che abbiamo organizzato la settimana scorsa a Roma, ci ha confermato essere vincolanti per le stazioni appaltanti”. “Ci preoccupano invece alcune prassi che stanno emergendo a livello territoriale sull'applicazione dell'incentivo del 2% ai tecnici delle Amministrazioni che, abolito per le progettazioni, sembra orientarsi verso le DL, ma su questo - ha concluso Gabriele Scicolone - la nostra vigilanza sarà massima in continuità con l'obiettivo che da sempre l'Associazione persegue: essere a presidio della legalità e della correttezza dei bandi e avvisi di gara e favorire la concorrenza e la trasparenza del mercato”.

Gare di progettazione, gare miste e appalti integrati

Tornando ai dati, continuiamo a registrare che sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base ai dati raccolti fino ad agosto il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2014 è al 30,2%, per le gare indette nel 2015 sale al 39,3%. Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 263 unità dei primi nove mesi del 2015, alle 363 dei nove mesi appena trascorsi, con una crescita del 38,0%. Nell'insieme dei paesi dell'Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello

stesso periodo, una crescita dell'8,4%. L'incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 2,4%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Francia 31,1%, Germania 21,0%, Polonia 7,5%, Gran Bretagna 5,7%. Nei nove mesi del 2016 l'andamento delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione), è in crescita nel valore, 7.637 milioni di euro +124,9% rispetto ai primi nove mesi del 2015, ma in calo nel numero, 490 gare -43,7%. Da notare che nel mese di giugno e nel mese di agosto sono stati pubblicati 2 bandi per general contracting, con importi risibili per questo tipo di procedura. Gli appalti integrati (possibili con il nuovo codice degli appalti solo nei settori speciali) da soli mostrano, sempre rispetto ai primi nove mesi del 2015, un calo in numero del -53,9%, ma una crescita nel valore, +28,4%, questo nonostante che anche nel mese di settembre si sia registrato un solo bando con un valore di appena 498 mila euro. Fonte: OICE .

© *Riproduzione riservata*



INGENIO » [Elenco News](#) » Novembre mese dell'efficienza energetica: al via l'organizzazione delle iniziative

Novembre mese dell'efficienza energetica: al via l'organizzazione delle iniziative

del 11/10/2016

Istituzioni, imprese, associazioni, scuole e cittadini sono invitati a organizzare eventi, manifestazioni a tema, attività promozionali, seminari informativi per promuovere l'efficienza energetica nel proprio territorio.

Partono le adesioni per organizzare a novembre iniziative sull'efficienza energetica, un intero mese dedicato alla sensibilizzazione dell'uso dell'energia in modo più consapevole e razionale, eliminando sprechi e riducendo i consumi senza rinunciare al comfort.

Promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico l'iniziativa è realizzata dall'ENEA nell'ambito della Campagna Nazionale *"Italia in Classe A"*.

COME PROPORRE LA PROPRIA INIZIATIVA. I soggetti interessati possono aderire già da oggi all'iniziativa inserendo le proposte, previa registrazione, sul sito della Campagna al link www.italiainclassea.enea.it/campagna3.aspx.

Dopo una valutazione da parte dell'ENEA sarà consentito al proponente l'utilizzo del logo da inserire nei materiali promozionali in formato sia cartaceo che elettronico. Insieme al logo, sarà reso disponibile agli interessati uno *starter kit* con materiale informativo, poster e slide, che potrà essere utilizzato nell'organizzazione degli eventi.

A tutte le iniziative approvate dall'ENEA sarà data ampia visibilità sul sito della Campagna attraverso una mappa interattiva sulla quale saranno localizzati gli eventi e un sistema di ricerca che consentirà di individuare sul territorio le iniziative in base alla tipologia di evento e al soggetto organizzatore.

LA CAMPAGNA NAZIONALE *"Italia in Classe A"*.

Si tratta della prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica. L'iniziativa, di durata triennale, dà concreta attuazione all'art.13 del Decreto Legislativo 102/2014 ed è rivolta alla PA, alle PMI, agli istituti bancari, alle famiglie e agli studenti. Obiettivo principale della Campagna è *far conoscere l'importanza del risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli*. Durante il primo anno della Campagna si prevede la sensibilizzazione del grande pubblico e della PA. Per il secondo e terzo anno sarà realizzata una comunicazione più differenziata, mirata a differenti tipologie di destinatari.



La Campagna propone anche il concorso giornalistico *"Premio Energia Intelligente"*, che scade il 15 novembre. Per info e partecipazione <http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-online-il-concorso-201citalia-in-classe-a201d-sull2019efficienza>

Per maggiori informazioni:

www.italiainclassea.enea.it